



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consiglionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 27 agosto 2007
Rif. P/CR.c/3450

CIRCOLARE N° 266

Oggetto: - Assemblea Generale del Consiglio Superiore LL.PP. del 27 luglio 2007.
- Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.
- Motivato voto contrario del Presidente del Consiglio Nazionale Geologi.

Il 27 luglio scorso, l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. ha approvato il nuovo Testo delle Norme Tecniche per le Costruzioni con il solo motivato voto contrario del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Pietro Antonio De Paola.

Si è così concluso – dopo circa un anno e mezzo di lavoro – il lungo processo di monitoraggio delle Norme Tecniche, portato avanti da una pletorica Commissione ministeriale, in cui i geologi sono stati rappresentati esclusivamente dal prof. Alberto Prestininzi e dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Pietro Antonio De Paola.

E' opportuno in questa sede evidenziare solo due aspetti fondamentali che hanno caratterizzato e condizionato l'andamento dei lavori della Commissione di monitoraggio.

Il primo concerne il repentino cambiamento metodologico relativo alla conduzione ed allo svolgimento dei lavori da parte di detta Commissione, connesso con il rinnovo della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. avvenuto il 14 novembre 2006.

Fino a quella data la Commissione, insediata all'inizio del 2006 con Decreto Ministeriale, aveva lavorato collegialmente, ritoccando il testo con l'obiettivo di ridurre le difficoltà interpretative e applicative delle Norme Tecniche; successivamente i gruppi di lavoro della Commissione sono stati di fatto soppressi e le Norme Tecniche riscritte dai nuovi tre consulenti, proff. Braga, Burghignoli e Sanpaolesi, aggregati alla Commissione con decisione propria del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Il secondo aspetto riguarda specificamente i contenuti geologici delle Norme, per i quali sono stati espletati plurimi e concertati interventi di tutela da parte dei due membri geologi Prestininzi e De Paola, in alcuni casi dopo una tentata cancellazione di talune parti, quali ad esempio il “modello geologico”, le “indagini geologiche sperimentali”, la relazione geologica per “gli interventi modesti”, in altri per riaffermare competenze già esercitate e giurisdizionalmente riconosciute, quali la “programmazione delle indagini geotecniche finalizzate alla caratterizzazione e alla relazione geotecnica”, ovvero per ottenere una ulteriore proroga per l’entrata in vigore dei laboratori geotecnici ovvero ancora per recuperare tematiche sismiche ed altre di interesse complementare o secondario.

Quanto sinteticamente esposto dà contezza della difficoltà di rappresentare convenientemente le ragioni tecniche, scientifiche e culturali dei geologi in un contesto ingegneristico in cui, soverchiando, nel migliore dei casi, l’indifferenza o l’ignoranza nei confronti di tale problematiche, si impone di fatto una minoranza apertamente e storicamente avversa ai geologi.

Si comprendono, perciò, anche i motivi che hanno reso inutili, se non addirittura dannosi per aver accresciuto ed allargata una preconcepita ostilità, gli interventi sviluppati a diversi livelli istituzionali da taluni Ordini regionali e resa sterile finanche la favorevole predisposizione di un ingegnere della Protezione Civile della Regione Puglia, con il quale si era sviluppata una positiva intesa con questa Presidenza, a seguito di opportuna sensibilizzazione del locale Ordine regionale.

Per non apparire contraddittori, si chiarisce che mentre è davvero utile convincere altre categorie di tecnici – gli ingegneri in particolare – della bontà delle tesi dei geologi (si ricorda che risultati positivi sono stati conseguiti in seno allo stesso Consiglio Superiore dei LL.PP. con l’ausilio di autorevoli membri ingegneri che, con mente sgombra da preconcetti corporativi, hanno condiviso le istanze ed i principi della cultura geologica, comprendendone l’utilità applicativa), è per lo più inutile chiamare in causa esponenti politici che, ignorando totalmente le sottili questioni tecnico-professionali, devono comunque affidarsi alle informazioni ed al giudizio dello stesso Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. o di altri autorevoli membri con il risultato che è facile immaginare.

In questo quadro, approssimandosi la data del 27 luglio 2007 fissata per l’approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha ritenuto opportuno, tramite il proprio Presidente, richiamare l’attenzione del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. su due sole questioni (di cui la prima ritenuta di grande interesse per i geologi), al fine di semplificare, rendendolo più facilmente condivisibile ed accettabile, l’eventuale intervento dello stesso Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. nei confronti dei propri consulenti.

La nota del 9 luglio 2007, indirizzata al Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., a firma del Presidente del Consiglio nazionale dei geologi e di seguito allegata, chiede di consentire ai geologi almeno la partecipazione, in uno col progettista, alla programmazione delle indagini finalizzate alla caratterizzazione e alla modellazione geotecnica; richiesta subordinata a quella – più corretta sotto il profilo giuridico – di cassare dal testo ogni riferimento alle competenze professionali in quanto regolate in altri contesti normativi; nella seconda richiesta si evidenzia la opportunità – in attesa di una revisione della circolare n° 349/1999 e del raggiungimento di un congruo numero di laboratori ufficiali sull’intero territorio nazionale – di prorogare l’entrata in vigore della norma che obbliga a servirsi di detti laboratori a partire dall’1 gennaio 2008.

Restata priva di riscontro la citata nota, è via via maturata la convinzione – sostenuta da una evidente necessità – di esprimere voto contrario all’approvazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni nell’Assemblea Generale del 27 luglio 2007.

La decisione, tuttavia, è stata definitivamente e responsabilmente assunta dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi (con la preventiva intesa del Consiglio Nazionale, acquisita il precedente giorno 26 luglio 2007) solo a seguito dei negativi riscontri emersi nel corso del colloquio tra lo stesso Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi ed il Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. la stessa mattina del 27 luglio 2007, già peraltro messo al corrente, alcuni giorni prima, dell’orientamento assunto dal Consiglio Nazionale dei Geologi.


Esaurito il confronto tecnico-scientifico, superata senza esito la richiesta di applicazione di corretti principi giuridico-normativi, resa sterile la mediazione politica, al Consiglio Nazionale dei Geologi non è rimasta altra via che votare contro l’approvazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni nel corso dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. del 27 luglio 2007.

E’ opportuno informare che a detta Assemblea Generale non ha partecipato il prof. Alberto Prestininzi, in quanto non riconfermato nel recente rinnovo del Consiglio Superiore dei LL.PP.

La dichiarazione di voto contrario all’approvazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni motivata sotto il duplice profilo tecnico e giuridico è riportata in allegato.

Saranno rese note le successive possibili iniziative di tutela giurisdizionale, al momento in fase di valutazione e di studio.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola



Allegati:

- 1) nota del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi diretta al Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. del 9 luglio 2007;
- 2) motivazione del voto contrario all’approvazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni espressa dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi nell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. del 27 luglio 2007.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consiglionazionalegeologi.it

Al Sig. Presidente del
Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici
Ing. Marcello Mauro
c/o Ministero delle Infrastrutture
Piazzale di Porta Pia, 2
00198 ROMA
Fax 06 44267274

Roma, 9 luglio 2007
Rif. P/M7a/3118

OGGETTO: Richiesta emendamenti al paragrafo 6.2.2. delle Norme Tecniche per le Costruzioni

Illustre Presidente,

con riferimento a tutte le precedenti comunicazioni ed osservazioni generali e particolari, che si intendono tutte qui richiamate, a suo tempo formulate verbalmente e con documenti scritti dallo scrivente e dal Prof. Alberto Prestininzi, geologi componenti della Commissione di monitoraggio, mi permetto di richiamare la Sua attenzione almeno su due punti delle Norme Tecniche per le Costruzioni particolarmente importanti del paragrafo 6.2.2., *Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica*, delle Norme Tecniche per le Costruzioni.

Punto primo

Nel paragrafo citato, al quinto comma, è scritto: **“E’ responsabilità del progettista la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica”.**

La riportata prescrizione consente a “tutti” i progettisti, ossia anche ai geometri, ai periti edili, ai periti agronomi, ai dottori agronomi, ecc., di eseguire, oltre che la caratterizzazione e la modellazione geotecnica anche la definizione del piano delle indagini.

Ai geologi, invece, pur essendo preposti alla modellazione geologica del sottosuolo, non è consentito neanche “partecipare” alla definizione del piano delle indagini, operazione pertinente, conseguenziale e strutturalmente connessa alla prioritaria modellazione geologica.

La chiara illogicità della previsione normativa, che nega una evidente competenza del geologo in materia attribuendola nel contempo ad altri tecnici la cui capacità nel settore è tutta da dimostrare, ne impone quanto meno una riscritturazione, tesa a recuperare le competenze del geologo, che, in ogni caso, contribuirebbero a rendere più coerente con le strutture geologiche del sito il piano delle indagini finalizzato alla caratterizzazione geotecnica.

Si propone, pertanto, la seguente formulazione del quinto comma del paragrafo 6.2.2.:

“E’ responsabilità del progettista definire, di concerto con il geologo, il piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica”.

La nuova previsione normativa, senza ledere minimamente funzioni e competenze dei progettisti, consentirebbe di utilizzare anche le competenze del geologo per ottimizzare gli obiettivi connessi con il piano delle indagini.

Punto secondo


Al sesto comma del paragrafo in esame si prescrive che **“le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR 6.6.2001, n° 380”.**

Si evidenzia che al momento, essendo ben pochi i laboratori di cui sopra, la filiera della progettazione potrebbe essere oggetto di pesanti rallentamenti temporali e richiamare anche l’attenzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Appare, perciò, opportuno prevedere una proroga temporale per l’entrata in vigore di detta norma, ben oltre quella già fissata al 31.12.2007, da subordinare sia alla revisione dei contenuti della Circolare 339/1999 sia al raggiungimento di un congruo numero di laboratori autorizzati.

Si ringrazia per la cortese attenzione e si inviano distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola





**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

OGGETTO: Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 27 luglio 2007 –

AFF n. 74 – Norme tecniche per le costruzioni

DICHIARAZIONE DI VOTO

Ill.mo Signor Presidente ed ill.mi Consiglieri, devo richiamare la Vostra attenzione anzitutto sulla difformità della procedura seguita dalla Commissione Consultiva per il monitoraggio rispetto al compito conferito dall'art. 2 del D.M. 14.09.2005 del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Interno ed il Capo Dipartimento della Protezione Civile, e dall'art 1 del successivo decreto di nomina dello stesso Ministero delle Infrastrutture del 2.03.2006. Ma, a ben vedere, non trattasi di sola difformità, bensì di mancata attuazione dei compiti assegnati alla Commissione stessa. Infatti non risulta fornito da tale organismo alcun dato sul monitoraggio della normativa esistente, attività questa precipua ed esclusiva della Commissione. Di contro la Commissione fornisce una bozza di riforma delle Norme Tecniche sulle Costruzioni, così eccedendo rispetto ai compiti istituzionali assegnati che non contemplano in alcun modo la elaborazione di un progetto di riforma della normativa. Devo, pertanto, rilevare e segnalare lo status di illegittimità determinato dalla Commissione Consultiva per il monitoraggio in evidente eccesso e straripamento di potere.

Nel merito - richiamata ogni osservazione e deduzione già formulata, sia verbalmente che per iscritto, su altri paragrafi della normativa in esame - sottopongo, in particolare, alla Vostra attenzione i commi quinto e sesto del paragrafo 6.2.2. del testo delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, in relazione al quale ho anche inoltrato alla Presidenza una richiesta motivata di emendamenti. Le incongruenze logico-giuridiche e tecnico-scientifiche eccepite con la richiesta, rimasta peraltro priva di riscontro, sono tali da impormi, anche in sede di dichiarazione di voto, di evidenziare le illegittimità ivi contenute.

La formulazione del quinto comma - che prescrive essere *“responsabilità del progettista la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica”* - risulta infatti **viziata in punto di legittimità giuridica per i seguenti motivi.**

- a) Conferisce ad una figura indistinta, qualificata come *“progettista”* - qualificazione che, intesa restrittivamente, può escludere, la professionalità geologica - l'attribuzione di responsabilità per la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, attività, queste, di contro, di piena competenza del geologo. In tal modo si realizza anche una patente

violazione dei principi legislativi secondo cui le competenze professionali possono essere disposte, ed eventualmente modificate, solo attraverso norme aventi forza di legge.

- b) Ne deriva, pertanto, che la sommaria attribuzione di responsabilità al “*progettista*” per la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica può privare, illegittimamente, la figura professionale del geologo della possibilità di espletare la propria attività in un ambito di rilevante importanza quale quello disciplinato dalla norme tecniche, con palese distorsione anche del regime di concorrenza.
- c) Aggiungasi che, nell’indicare genericamente quale responsabile il “*progettista*”, si pongono in essere i presupposti per consentire l’espletamento dell’attività di definizione del piano delle indagini, della caratterizzazione e della modellazione geotecnica a figure professionali - quali i geometri, i periti edili, i periti agronomi, i dottori agronomi, etc. - che, però, sono prive di legittima competenza in materia geotecnica.

Anche **sotto il profilo tecnico-scientifico** la bozza della Commissione Consultiva - ferma l’eccezione di illegittimità per straripamento di potere sopra formulata - appare viziata per i seguenti motivi.

- a) Il geologo, che cura tutta la fase propedeutica di indagine, caratterizzazione e modellazione geologica del sottosuolo può, però, risultare escluso financo dal “*concerto obbligatorio*” nella successiva fase, connessa e consequenziale, di definizione del piano delle indagini, della caratterizzazione e della modellazione geotecnica. In tal modo viene a determinarsi una illogica ed aberrante scissione tecnica di attività strutturalmente correlate, in rapporto di imprescindibile reciproca coerenza, con evidenti effetti negativi sotto l’aspetto della sicurezza e del corretto inserimento dell’opera nel contesto ambientale.
- b) Dalla generica ed indistinta menzione di “*progettista*” consegue l’ulteriore eventuale negativo effetto tecnico-scientifico costituito dall’espletamento da parte di soggetti non competenti - quali i geometri, i periti edili, i periti agronomi, i dottori agronomi, etc. - della definizione del piano delle indagini, nonché della caratterizzazione e della modellazione geotecnica. Infatti l’esecuzione di attività geotecnica da parte di professionista non competente in materia può comportare effetti negativi che si trasferiranno direttamente sulla qualità della progettazione della costruenda struttura.

Al fine di ricostituire sul punto uno status di legittimità tecnico-giuridica, che dovrà trovar luogo nel licenziando parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si propone di emendare il quinto comma del paragrafo 6.2.2. e di riformularne il testo come segue:

“Ai fini della realizzazione del modello geotecnico occorre predisporre la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica”.

Con tale formulazione si sgombra il campo da ogni possibile equivoco ed eventuale illegittima confusione e sovrapposizione professionale, dovendosi obbligatoriamente riferire le attività di cui trattasi alle specifiche figure professionali competenti per legge, e soltanto a queste.

Ove il Consiglio non ritenga di aderire alla formulazione oggettiva della norma sopra riportata, che si limita ad indicare i contenuti tecnici della prestazione che deve essere resa senza l'indicazione delle professionalità competenti a svolgere l'attività in essa contemplata, si propone, in via meramente subordinata, di emendare il quinto comma del paragrafo 6.2.2. e di riformularne il testo come segue: ***“E' responsabilità del progettista definire, di concerto con il geologo, il piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica”.***

Quanto al sesto comma del paragrafo ove si prescrive che *“le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. 6.06.2001, n° 380”*, si evidenzia:

- a) come, allo stato, sul territorio siano presenti pochissimi laboratori autorizzati aventi le caratteristiche prescritte dalla norma;
- b) come la specifica disciplina di detti laboratori risulti ancora in corso di definizione, attesa la revisione in essere della circolare ministeriale 16.12.1999, n° 349/STC, avente ad oggetto, appunto, la regolamentazione tecnico-amministrativa dei laboratori geotecnici autorizzati di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

Ne deriva difficoltà oggettiva per l'applicazione della norma, con conseguente possibile verificarsi di vera e propria stasi della progettazione e, quindi, l'opportunità di prevedere congruo periodo transitorio con proroga dell'entrata in vigore del citato comma sesto del paragrafo 6.2.2. rispetto alla data fissata per la vigenza dell'intero testo.

Per tutte le motivazioni sopra svolte e per quanto evidenziato verbalmente e per iscritto nel corso di questi mesi, che deve intendersi in questa sede integralmente richiamato, **esprimo voto contrario** all'approvazione del testo delle Norme Tecniche per le Costruzioni così come trasmesso dalla Commissione Consultiva per il monitoraggio e **chiedo**, altresì, che il presente documento venga allegato agli atti del verbale della seduta odierna.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

